

ASSOCIAZIONE UFFICIALI GIUDIZIARI IN EUROPA

RELAZIONE SULLO STATO DELL'INFORMATIZZAZIONE NEGLI UNEP

Congresso 19 e 20 Ottobre 2024

A circa un anno dall'introduzione nell'UNEP del sistema di ricerca beni ex art. 492 bis e del Processo Civile Telematico, siamo ad evidenziare criticità sia di natura procedurale che strumentale.

Queste innovazioni, hanno al momento disatteso le aspettative del personale e dell'utenza che da un lato hanno visto un drastico peggioramento sia delle condizioni di lavoro che del servizio reso all'utenza.

I principali ostacoli allo svolgimento della ricerca beni sono:

1. mancato accesso diretto alle banche dati,
2. lacune degli applicativi
3. problemi tecnici legati alla rete giustizia

1. MANCATO ACCESSO DIRETTO ALLE BANCHE DATI

nonostante esista un programma informatico che interloquisce con l'agenzia delle Entrate l'accesso diretto non è consentito e si opera in virtù di una convenzione stipulata con l'agenzia delle entrate che mostra molteplici criticità che ostacolano l'efficacia e l'efficienza del procedimento di ricerca beni nella tutela del credito deludendo le legittime aspettative del creditore.

1.1. I dati relativi gli atti del registro sono incompleti: Nei contratti d'affitto o di locazione mancano i riferimenti dell'avente causa, dato fondamentale per individuare il terso verso cui procedere con il pignoramento presso terzi dei canoni di locazione o d'affitto.

1.2. I dati relativi i rapporti finanziari sono incompleti: ci vengono forniti unicamente i riferimenti dell'istituto di credito che detiene il un rapporto finanziario (istituto x, y) e la natura del rapporto (conto corrente, deposito titoli, cassetta di sicurezza), ma non ci è dato sapere se il rapporto

- è attivo;
- quale sia la giacenza;
- in quale filiale si trovi il conto o la cassetta di sicurezza.

Queste informazioni sono fondamentali per l'efficacia dell'azione esecutiva.

La mancanza delle informazioni evidenziate costringe l'ufficiale giudiziario ad operare alla cieca con pesanti ricadute sull'efficacia e sull'efficienza dell'attività svolta.

Procedere al pignoramento alla cieca **non sapendo se un conto corrente sia ancora attivo o se ci siano fondi**, è una inutile perdita di tempo per il sistema economico e per il sistema giustizia, visto che solo il giorno dell'udienza si potrà sapere se tutto il lavoro svolto ed il tempo speso abbiano prodotto il risultato sperato. Non ci si può affidare ad una sorta di lotteria che lascia al caso il risultato finale.

Sapere che il debitore è intestatario di una cassetta di sicurezza e non avere riferimenti circa la sua ubicazione, rappresenta un limite invalicabile all'attività esecutiva dell'ufficiale

giudiziario. La cassetta di sicurezza non può essere pignorata telematicamente, l'ufficiale giudiziario ha necessità di conoscerne l'ubicazione per potersi recare fisicamente presso la filiale, procedere all'apertura forzata della cassetta e successivamente eseguire il pignoramento dei beni in essa contenuti.

Per ovviare agli inconvenienti su riportati sarebbe sufficiente dare piena attuazione alla norma consentendo all'ufficiale giudiziario un accesso diretto alle informazioni delle banche dati, risolvendo all'origine tutti i problemi di mancanza di informazioni.

In ogni caso è necessario migliorare l'attuale sistema ottenendo dati funzionali all'attività esecutiva come i dati relativi gli atti di registro che grazie agli ultimi aggiornamenti hanno consentito di avere dati utili per procedere ad esecuzione forzata nei casi di contratti di locazione e di d'appalto, mentre al momento non è ancora possibile

- individuare le filiali ove sono incardinati i rapporti finanziari;
- distinguere i conti attivi da quelli inattivi;
- avere informazioni circa la giacenza dei conti correnti.

Ottenere dati esaustivi e completi è il cardine per dare efficienza e senso al lavoro svolto, consentendo all'utenza di avere in tempi rapidissimi una risposta per la tutela del credito.

1.3. I dati relativi ai dati reddituali sono incompleti: non sappiamo se i rapporti di lavoro indicati siano ancora in essere pertanto anche qui l'ufficiale giudiziario è costretto a svolgere una serie di attività e a pignorare alla cieca.

2. LACUNE DEGLI APPLICATIVI E INSTABILITÀ DELLA RETE

Gli applicativi GSU-WEB, GSU-PCT, GSU-TABLET, uniti alla instabilità della RUG, non rispondono minimamente ad esigenze di usabilità e completezza. Mostrano una serie di problemi che impattano negativamente sul lavoro dell'ufficiale giudiziario basti dire che mediamente vengono accettate giornalmente circa 4 istanze di ricerca beni per ogni ufficiale giudiziario, e quando non ci sono difficoltà di connessione, occorrono circa 3 ore di lavoro per concludere una procedura di indagini patrimoniali con relativo pignoramento e restituzione degli atti alla parte istante.

Le principali criticità si possono riassumere nei seguenti punti:

- dati non utilizzabili nelle varie fasi di lavoro;
- impossibilità di inoltrare massivo di notifiche o comunicazioni alle parti,
- mancata accessibilità fuori dalla RUG tramite VPN;

2.1. Dati non utilizzabili nelle varie fasi di lavoro

Nella generare il pignoramento ex 492 bis, il sistema non consente di caricare automaticamente i riferimenti di soggetti terzi diversi dagli istituti di credito.

Se dalle indagini patrimoniali individuassimo l'esistenza di conti correnti bancari (anagrafe rapporti) e i riferimenti del datore di lavoro del debitore (modelli reddituali), potremmo generare il pignoramento esclusivamente dal registro dell'anagrafe dei rapporti ed il sistema riporterebbe come destinatari del pignoramento solamente gli istituti di credito, **escludendo i soggetti indicati nelle risultanze dei modelli reddituali.**

L'ufficiale giudiziario dovendo procedere al pignoramento verso tutti i soggetti terzi, è costretto ad inserire manualmente nella sezione "iscrizione" i riferimenti dei terzi diversi dagli istituti di credito come ad esempio il datore di lavoro.

Con il recente aggiornamento è ora possibile generare i verbali per estratto come previsto dalla norma ed è possibile riportare in automatico nel verbale di pignoramento

- i dati delle parti, (pec dell'avvocato, codice fiscale del debitore,);
- i dati dei terzi (nominativo e/o ragione sociale dei terzi);
- i dati relativi alle risultanze della ricerca beni.

2.2. Impossibilità di inoltro massivo di notifiche o comunicazioni alle parti

Operando sull'applicativo GSU-WEB, una volta inseriti i destinatari mancanti, compilato manualmente ogni singolo verbale di pignoramento è necessario procedere alla notifica dello stesso alle parti. Anche in questa fase è la procedura è molto complicata e non consente una rapida evasione delle operazioni. In questa fase l'ufficiale giudiziario è costretto ad operare su due applicativi contemporaneamente, uno il GSU-WEB dove carica i documenti e sul GSU-PCT dove provvede alla notifica degli stessi, preoccuparsi nel mentre di eliminare via via i documenti già notificati per poi caricarli tutti insieme per l'inoltro di tutta la documentazione all'avvocato del creditore.

Questa continua modifica dei dati, salti da un applicativo all'altro, interruzioni di rete, errori di sistema sottopongono l'ufficiale giudiziario ad un elevato livello di stress con una elevata probabilità di commettere.

La ricerca beni ex 492 bis è un potente strumento d'indagine per la tutela del credito, ma rischiamo di fare tanto rumore per nulla visto che portare a conclusione una procedura di ricerca beni con il relativo pignoramento richiede il coinvolgimento di molti soggetti e l'impiego di molte ore di lavoro, tempo e risorse sottratte alla produttività e all'efficienza degli uffici giudiziari che si trovano a gestire una mole di lavoro che intasa gli uffici e non produce niente in termini di risultato.

2.3. Mancata accessibilità fuori dalla RUG

Gli ufficiali giudiziari notoriamente svolgono attività di notifica ed esecuzione all'esterno, l'assurdità è che gli applicativi GSU-WEB, GSU-PCT e GSU-TABLET sono utilizzabili solo in ufficio. L'applicativo GSU-TABLE che sarebbe stato pensato per essere utilizzato nell'attività esterna dell'Ufficiale Giudiziario è praticamente inutilizzabile.

Sarebbe essenziale prevedere la possibilità di un collegamento dall'esterno consentendo di ottimizzare i tempi e recuperare efficienza.

3. ACCESSO AI REGISTRI PER I BENI MOBILI E IL REGISTRO IMMOBILIARE

Per una tutela efficace del credito è necessario ampliare il novero delle banche dati consultabili ed è imprescindibile la consultazione dei pubblici registri dei beni mobili registrati e del registro immobiliare.

- a) Registro italiano navale ed aeronautico;
- b) Pubblico registro automobilistico;
- c) Registro delle Imprese
- d) Registro immobiliare

Consapevoli che l'informatizzazione ed i nuovi strumenti di ricerca siano fondamentali per il futuro di una giustizia moderna ed efficiente, siamo a richiedere un urgente incontro al fine di discutere in merito alle criticità emerse che necessitano di essere affrontate per evitare che tutti gli sforzi fin ora **profusi con convinzione e dedizione da parte del personale vadano dispersi.**